140.(Deposito delle memorie di parte)

Art. 140.(Deposito delle memorie di parte)

1. Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del Codice debbono unire almeno tre copie in carta libera oltre le copie per ciascuna delle altre parti.

2. Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Phoca PDF